

Corte di cassazione Sez. Lavoro – sentenza n. 10435/2018

“La verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore; pertanto la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente e facilmente verificabile assenza di detti presupposti, a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui all'art 18, comma 4, ove tale regime non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro”.

La Corte di Cassazione si esprime per la prima volta sulla portata applicativa del comma 7 dell'art. 18 Stat. Lav.

Non solo la manifesta assenza degli elementi oggettivi posti a fondamento del licenziamento consente al lavoratore di accedere alla tutela reintegratoria, ma anche la mancata valutazione di un suo possibile ricollocamento alternativo in azienda.

Il *repechage* diventa dunque un “fatto” costitutivo dello stesso diritto di recesso dal rapporto di lavoro, al pari del difetto delle ragioni obiettive che lo hanno determinato.

E tuttavia, il regime sanzionatorio di cui al comma 4 trova applicazione solo ove esso non sia “troppo gravoso” per il Datore di lavoro, così introducendo un limite esterno alla reintegra, il cui tracciato è rimesso alla discrezionalità del Giudice, secondo i parametri del principio generale di eccessiva onerosità di cui agli artt. 2058 e 1384 c.c.

Laddove la ricostituzione del rapporto di lavoro sia eccessivamente onerosa, il Lavoratore illegittimamente estromesso avrà diritto unicamente alla tutela indennitaria.